



**DISCIPLINARE INTEGRATIVO**  
**AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ORGANIZZAZIONE**  
**DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA**  
**(D.M. 31/07/2010 pubblicato sulla G. U. n.195 del 21.08.2010)**  
**ANNO 2024**

### **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta "Punta Campanella", da ora in poi detto "REO", approvato con Decreto dell'ex Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 31/07/2010 pubblicato sulla G.U. n. 195 del 21.08.2010, per le quali si rimanda a decisioni dell'Ente gestore.

### **Articolo 2 – Validità**

1. Il presente Disciplinare ha validità per l'anno 2024, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo, e viene adottato e aggiornato annualmente, in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle aree marine protette.
2. Il presente Disciplinare, i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenute, sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

### **Articolo 3 – Definizioni**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2 del REO, si intende per:
  - a) "*immersione subacquea*": immersione con l'utilizzo con apparecchi ausiliari di respirazione;
  - b) "*immersione in apnea*": immersione senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione;
  - c) "*piccola pesca costiera*": l'attività di pesca da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale, entro le 12 miglia dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015;
  - d) "*snorkeling*": l'attività svolta senza una guida che consiste nel nuoto in superficie senza effettuare apnea con maschera, boccaglio ed eventuale muta tecnica, allo scopo di osservare l'ambiente marino;
  - e) "*seawatching*": le attività professionali di snorkeling guidato svolte da guide o istruttori afferenti a centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, che consiste nel nuoto in superficie senza effettuare apnea con maschera e boccaglio ed eventuale muta tecnica, svolte anche con utilizzo di unità navali adibite allo scopo, con finalità di osservazione dell'ambiente marino in superficie;
  - f) "*hydrofoil*": superfici laminari che, immerse in un fluido, permettono, con l'aumento della velocità, di creare una spinta verticale in un'imbarcazione, contrastando la gravità e permettendo così alla barca di sollevare lo scafo ed eliminare la resistenza del fluido;

- g) “*noleggio da diporto*”: secondo quanto previsto dagli artt. 47 – 49 del D.lgs. n. 171/2005, contratto mediante il quale una delle parti si obbliga dietro pagamento di un corrispettivo, per un determinato periodo e alle condizioni stabilite dal contratto, a far godere all'altra parte dell'unità da diporto senza che quest'ultima si assuma la responsabilità dei rischi e della condotta dell'unità, che resta in capo al proprietario (armatore). In questo caso, il proprietario dell'unità da diporto mette a disposizione il bene e il servizio di condotta dell'unità;
- h) “*locazione da diporto*”: secondo quanto previsto dagli artt. 47 – 49 del D.lgs. n. 171/2005, contratto con cui una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra l'unità da diporto per un periodo di tempo ben definito. L'utilizzatore si assume la completa responsabilità dei rischi e della condotta dell'unità;
- i) “*AIS*” (Automatic Identification System): sistema che opera nella banda marittima VHF, tra imbarcazioni e centri costieri per il monitoraggio del traffico marittimo in remoto;
- j) “*propulsione ibrida*”: propulsione Hybrid Electric, unità navali nelle quali un modulo a propulsione elettrica è direttamente accoppiato al motore principale endotermico, i quali lavorano in sinergia fra di loro, garantendo caratteristiche di prestazioni ed autonomia ibride elettriche idonee a sostituire efficacemente la sola propulsione endotermica.

#### Articolo 4 – Disciplina delle Immersioni subacquee

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 2, del REO, la sospensione del divieto di cui al comma 1, dello stesso art. 12, riguarda una delle domeniche di settembre, in occasione della festività locale, con immersione autorizzata dall' Ente gestore nella zona dello sperone dove è allocata la statua della Madonnina del Veruce. L'attività consentita è esclusivamente in immersione con autorespiratore, per un numero massimo di 50 (cinquanta) subacquee.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 12 del REO al comma 9, i siti dove è possibile svolgere l'attività di immersione subacquee, sono di seguito elencati:

ID	Denominazione del punto	Latitudine N	Longitudine E	Zona
1	Capo di Sorrento	40,634417	14,351050	C
2	Marina di Puolo	40,627583	14,347100	C
3	Capo di Puolo-parete Est	40,627290	14,341233	C
4	Punta Baccoli	40,587167	14,320817	C
5	Baia di Mitigliano	40,586750	14,323683	C
6	Punta Falcone	40,579933	14,321750	B
7	Fossa Papa	40,574333	14,323950	B
8	Punta Campanella	40,569167	14,325433	B
9	Scoglio Penna	40,569633	14,339650	B
10	Parete di Montalto	40,575067	14,345850	B
11	Scoglio Scruopolo	40,586150	14,368300	B
12	Punta Sant' Elia	40,600100	14,408633	B
13	Li Galli	40,580583	14,436733	B

3. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 11, del REO, i soggetti autorizzati devono fornire informazioni sulle attività svolte, tramite apposita app, prima dell'immersione, i dati relativi al giorno e al sito previsto per l'immersione, completando l'elenco seguente al termine della giornata:
  - a) Ora;

- b) sito di immersione;
- c) numero di sub;
- d) profondità massima raggiunta,
- e) avvistamenti di rilievo (specie protette, rare o poco comuni);
- f) anomalie nel paesaggio subacqueo (sbiancamento coralli, mucillagini etc.);
- g) presenza di rifiuti ingombranti o reti fantasma.

## Articolo 5 – Disciplina dell'attività di Visite guidate subacquee

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13, comma 12, del REO, il responsabile dell'unità navale, deve registrare tramite apposita app e prima dell'immersione, i dati relativi al giorno, identificativo dell'unità e sito previsto per l'immersione, completando l'elenco seguente al termine della giornata:
  - a) il numero dei partecipanti;
  - b) l'orario;
  - c) profondità massima raggiunta;
  - d) avvistamenti di rilievo (specie protette, rare o poco comuni);
  - e) anomalie nel paesaggio subacqueo (sbiancamento coralli, mucillagini, etc);
  - f) presenza di rifiuti ingombranti o reti fantasma.
  
2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13, comma 15, del REO, i siti dove è possibile svolgere l'attività di visite guidate subacquee sono di seguito elencati:


ID	Denominazione del punto	Latitudine N	Longitudine E	Zona
1	Capo di Sorrento	40,634417	14,351050	C
2	Marina di Puolo	40,627583	14,347100	C
3	Capo di Puolo-parete Est	40,627290	14,341233	C
4	Vervece	40,618900	14,324983	A
5	Punta Baccoli	40,587167	14,320817	C
6	Baia e Grotta di Mitigliano	40,586750	14,323683	C
7	Punta Falcone	40,579933	14,321750	B
8	Fossa Papa	40,574333	14,323950	B
9	Punta Campanella	40,569167	14,325433	B
10	Scoglio Penna	40,569633	14,339650	B
11	Parete di Montalto	40,575067	14,345850	B
12	Scoglio Scruopolo	40,586150	14,368300	B
13	Grotta dello zaffiro	40,588300	14,372617	B
14	Scoglio/Grotta dell'Isca	40,587133	14,375950	B
15	Punta Sant' Elia	40,600100	14,408633	B
16	Scoglio Vetara	40,583850	14,395983	A
17	Secchetella di Vetara	40,583250	14,415350	A
18	Li Galli	40,580583	14,436733	B

3. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13, comma 15, del REO, il numero massimo di ditte (diving center) autorizzabili è di 10 (dieci), di cui 7 (sette) centri di immersione e 3 (tre) associazioni no profit.
4. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13, comma 15, del REO, i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee sono riportati nella seguente tabella e rappresentati nelle figure di seguito

ID	Denominazione del punto	Latitudine N	Longitudine E	Zona
1	Vervece	40,618983	14,325283	A
2	Vetara (secca a ponente dell'isola dei galli)	40,583250	14,415350	A
3	Punta Campanella	40,569367	14,325867	B
4	Baia di Ieranto 1	40,573872	14,339080	B
5	Scoglio Penna	40,569883	14,339683	B
6	Scoglio Isca	40,588183	14,374933	B



Punti attrezzati ormeggio destinato alle attività subacquee zona A, Vervece (1), Vetara (2)



Punti attrezzati ormeggio destinato alle attività subacquee zona B, Punta Campanella (3), Baia di Ieranto 1 (4), Scoglio Penna (5), Scoglio Isca (6)

- Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 13, comma 2, del REO, le ditte che hanno ottenuto l'autorizzazione per svolgere visite guidate nelle zone B e C, possono, nel rispetto del calendario predisposto dall'Ente, richiedere di essere autorizzate a svolgere le attività nelle Zone A versando all'ente gestore un corrispettivo secondo le modalità indicate al successivo art. 14. La saturazione delle date rese disponibili secondo il calendario predisposto potrà avvenire anche attraverso fasi successive in cui verranno comunicate le disponibilità residue.

## **Articolo 6 – Disciplina della navigazione delle unità da diporto**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 1, del REO, nell'area marina protetta, non è consentito l'utilizzo di unità dotate di "hydrofoil".
2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 3, del REO, la sospensione del divieto di cui al comma 2, è riferita a una delle domeniche di settembre, in occasione della festività locale della Madonnina del Vervece.
3. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 4, del REO, si intende per "propulsori elettrici" con i quali è consentita la libera navigazione nelle zone B e C, il propulsore principale delle unità navali dotate esclusivamente della propulsione elettrica.
4. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 5, del REO, ai fini della salvaguardia e tutela ambientale, si specifica che nel tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella, Baia di Ieranto, Punta Montalto e località Mortelle non è consentita la navigazione alle unità dotate di propulsori elettrici o con motore principale a propulsione elettrica.
5. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14, commi 5 e 6, del REO, la navigazione a motore deve avvenire esclusivamente in assetto dislocante, nel rispetto delle ordinanze vigenti emesse dall'autorità marittima competente.
6. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 5, del REO è consentito l'accesso alle imbarcazioni da diporto ai campi ormeggi presenti in zona B, solo dove installate boe destinate esclusivamente a tali unità. La navigazione per raggiungere o lasciare il campo ormeggi dovrà avvenire perpendicolarmente alla linea di costa in prossimità della boa di ormeggio ad una velocità massima di 3 (tre) nodi.
7. A integrazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 7 del REO, l'accesso ai natanti da diporto, condotti a remi, nelle grotte è consentito esclusivamente se dotati di adeguati sistemi di protezione morbide delle fiancate, solo nei casi in cui tali tratti di costa non siano interessati dal pericolo di caduta massi, così come previsto dalle relative ordinanze comunali, tempo per tempo vigenti.


## **Articolo 7 - Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto**

1. Nella Zona A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione.
2. Nelle zone B e C l'attività di noleggio e locazione di unità da diporto è consentita previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli della navigazione da diporto, dell'ormeggio e dell'ancoraggio del REO e del presente Disciplinare.
3. Ai fini dell'esercizio delle attività di noleggio e locazione i natanti e le imbarcazioni utilizzate a tale scopo devono essere in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
  - a) motore conforme ai valori indicati nell'Allegato II, lettere B e C, del D-Lgs. N. 171 del 2005, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
  - b) sistema di raccolta delle acque di sentita;
  - c) sistema di raccolta dei liquami di scolo per quelle unità provviste di servizi igienici e cucina a bordo.
4. Gli armatori di unità da diporto utilizzate ai fini commerciali, oggetto di contratti di locazione e di noleggio, sono tenuti a richiedere il rilascio dell'autorizzazione per la navigazione nell'Area Marina Protetta, nel rispetto degli articoli della navigazione, ormeggio e ancoraggio, con le seguenti modalità:
  - a) essere legittimati allo svolgimento delle attività secondo la normativa vigente;
  - b) presentare copia dei titoli abilitativi del personale che svolgerà il ruolo di skipper o comandante dell'unità;
  - c) fornire copia della licenza di navigazione, dalla quale risulti la portata massima di passeggeri;

- d) dichiarare che a bordo dell'unità di cui si richiede l'autorizzazione per la navigazione nell'Area Marina Protetta sia installato il sistema AIS (Automatic Identification System) regolarmente funzionante in modalità di trasmissione attiva e fornire all'ente gestore il codice MMSI;
  - e) fornire all'ente gestore, nel momento della richiesta dell'autorizzazione, dettagliata lista delle unità da diporto utilizzate per l'attività indicandone le caratteristiche;
  - f) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria secondo le modalità indicate al successivo art. 14.
5. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale previste dal provvedimento istitutivo dell'Area marina protetta, l'ente gestore può contingentare il numero di autorizzazioni ai soggetti richiedenti, comprese il numero massimo di unità navali, autorizzabili allo svolgimento dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto.
  6. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione al noleggio e locazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti rispetto a quanto oggetto di autorizzazione.
  7. È fatto obbligo agli armatori delle unità da diporto autorizzate allo svolgimento delle attività di noleggio e locazione, di fornire all'Ente gestore dati e informazioni relativi ai servizi prestati mediante registrazione su apposita App, prima della partenza:
    - a. Data dell'inizio del servizio;
    - b. Tipologia di mezzo oggetto del noleggio/locazione;
    - c. N. di fruitori del servizio.
  8. Il soggetto gestore può stabilire, sulla base dei risultati dei monitoraggi svolti, i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
    - a) eventuali misure di premialità ambientale;
    - b) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di noleggio e locazione eccedesse il numero massimo stabilito valutati gli impatti sulle esigenze della tutela ambientale;
    - c) ulteriori requisiti di eco-compatibilità.
  9. Ogni sostituzione anche temporanea, delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e locazione deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore, pena il ritiro dell'autorizzazione; l'ente gestore provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unità da diporto ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
  10. È fatto obbligo di esporre e rendere fruibile, presso il luogo di imbarco dei passeggeri e a bordo delle unità da diporto, il Decreto istitutivo dell'Area marina protetta, il Regolamento di esecuzione e organizzazione, nonché il presente Disciplinare integrativo, al fine di consentire la consultazione da parte degli utenti.
  11. Le unità da diporto utilizzate per le attività di noleggio e locazione devono esporre il contrassegno autorizzativo rilasciato dall'ente gestore.
  12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta altresì l'obbligo per l'esercente di:
    - a. fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore;
    - b. acquisire dagli utenti l'avvenuta presa visione delle norme regolamentari dell'Area Marina Protetta;
    - c. fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Area Marina Protetta.

## Articolo 8 – Disciplina dell'attività di Ormeggio

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15 comma 3, del REO, le aree adibite a campi ormeggio sono di seguito riportate:
  - a. Campo boe "Mortelle":
    - a.1. L'ormeggio è consentito previo pagamento tramite App di un corrispettivo come dettagliato all'art. 14.
    - a.2. Non è consentita la prenotazione.
    - a.3. La tipologia di ormeggio è alla ruota.



Rappresentazione del campo boe Mortelle composto da n. 35 boe

ID	Denominazione	Latitudine N	Longitudine E	Tipologia di unità navali	Zona
1	Mor_1	40,578667	14,347783	natanti fino a 10mt	B
2	Mor_2	40,578400	14,347483	natanti fino a 10mt	B
3	Mor_3	40,578083	14,347250	natanti fino a 10mt	B
4	Mor_4	40,577750	14,347050	natanti fino a 10mt	B
5	Mor_5	40,577417	14,346850	natanti fino a 10mt	B
6	Mor_6	40,577100	14,346667	natanti fino a 10mt	B
7	Mor_7	40,576800	14,346494	natanti fino a 10mt	B
8	Mor_8	40,576533	14,346342	natanti fino a 10mt	B
9	Mor_9	40,576292	14,346146	natanti fino a 10mt	B
10	Mor_10	40,576019	14,346035	natanti fino a 10mt	B
11	Mor_11	40,575745	14,345957	natanti fino a 10mt	B
12	Mor_12	40,578176	14,347825	natanti fino a 10mt	B
13	Mor_13	40,578433	14,348083	natanti fino a 10mt	B
14	Mor_14	40,578217	14,348267	natanti fino a 10mt	B
15	Mor_15	40,577917	14,348050	imbarcazioni dai 10-15 mt	B
16	Mor_16	40,577675	14,347681	imbarcazioni dai 10-15 mt	B
17	Mor_17	40,577338	14,347505	imbarcazioni dai 10-15 mt	B
18	Mor_18	40,577037	14,347239	imbarcazioni dai 10-15 mt	B
19	Mor_19	40,576695	14,347106	imbarcazioni dai 10-15 mt	B
20	Mor_20	40,576357	14,346922	natanti fino a 10mt	B
21	Mor_21	40,576131	14,346754	natanti fino a 10mt	B
22	Mor_22	40,575864	14,346507	imbarcazioni dai 10-15 mt	B
23	Mor_23	40,576579	14,347603	imbarcazioni dai 10-15 mt	B
24	Mor_24	40,576903	14,347804	imbarcazioni dai 10-15 mt	B
25	Mor_25	40,577300	14,348067	imbarcazioni dai 10-15 mt	B
26	Mor_26	40,577633	14,348283	imbarcazioni dai 10-15 mt	B
27	Mor_27	40,577917	14,348567	imbarcazioni dai 10-15 mt	B
28	Mor_28	40,577367	14,349000	imbarcazioni dai 15 ai 24mt	B
29	Mor_29	40,576867	14,348683	imbarcazioni dai 15 ai 24mt	B
30	Mor_30	40,576400	14,348400	imbarcazioni dai 15 ai 24mt	B
31	Mor_31	40,575900	14,348000	imbarcazioni dai 15 ai 24mt	B
32	Mor_32	40,575583	14,347683	imbarcazioni dai 10-15 mt	B
33	Mor_33	40,575583	14,347283	natanti fino a 10m	B
34	Mor_34	40,575951	14,347166	imbarcazioni dai 10-15 mt	B
35	Mor_35	40,576265	14,347409	imbarcazioni dai 10-15 mt	B

Tabella con la denominazione dei punti di ormeggio, le coordinate, la tipologia di unità che può essere ormeggiata ad ogni boa e la zonazione in cui ricade il campo ormeggi

- b. Campo boe “Isca Crapolla”:
- b.1. L’ormeggio è consentito previo pagamento tramite App di un corrispettivo come dettagliato all’art. 14.
  - b.2. Non è consentita la prenotazione.
  - b.3. La tipologia di ormeggio è alla ruota.





Rappresentazione del campo boe Isca Crapolla composto da n. 14 boe

ID	Denominazione	Latitudine N	Longitudine E	Tipologia di unità navali	Zona
1	CRAP_01	40,589465	14,378271	natanti fino a 10mt	B
2	CRAP_02	40,589570	14,377802	natanti fino a 10mt	B
3	CRAP_03	40,589642	14,377314	natanti fino a 10mt	B
4	CRAP_04	40,589922	14,376969	natanti fino a 10mt	B
5	CRAP_05	40,590325	14,377083	natanti fino a 10mt	B
6	CRAP_06	40,590634	14,377365	natanti fino a 10mt	B
7	CRAP_07	40,590731	14,377829	natanti fino a 10mt	B
8	CRAP_08	40,590787	14,378290	natanti fino a 10mt	B
9	CRAP_09	40,590840	14,378790	natanti fino a 10mt	B
10	CRAP_10	40,590933	14,379243	natanti fino a 10mt	B
11	CRAP_11	40,591003	14,379728	natanti fino a 10mt	B
12	CRAP_12	40,591082	14,380185	natanti fino a 10mt	B
13	CRAP_13	40,590480	14,378617	natanti fino a 10mt	B
14	CRAP_14	40,590559	14,379146	natanti fino a 10mt	B

Tabella con la denominazione dei punti di ormeggio, le coordinate, la tipologia di unità che può essere ormeggiata ad ogni boa e la zonazione in cui ricade il campo ormeggi

- c. Gavitelli singoli Baia di Ieranto:
  - c.1. L'ormeggio è consentito previo pagamento tramite App di un corrispettivo come dettagliato all'art. 14.
  - c.2. È obbligatorio effettuare la prenotazione.
  - c.3. La tipologia di ormeggio è alla ruota.
  - c.4. I gavitelli sono riservati in via esclusiva alle unità di ditte aventi sede legale in uno dei

comuni del consorzio, incluso Meta, destinate al noleggio da diporto, al trasporto passeggeri, al pescaturismo.

- c.5. Il gavitello denominato “Baia di Ieranto 1” è prenotabile anche dalle unità per le visite guidate subacquee dei centri di immersione autorizzati.
- c.6. Ciascuna società potrà richiedere l’autorizzazione per l’ormeggio alla Baia di Ieranto per una sola unità navale e l’ormeggio è vincolato ad un massimo di due ore.
- c.7. L’ormeggio è consentito esclusivamente alle unità aventi l.f.t. non superiore a 15 metri;
- c.8. Le unità aventi l.f.t. superiori a 10 e inferiori a 15 metri possono ormeggiare esclusivamente alla boa n. 3.



Rappresentazione dei tre gavitelli singoli presenti nella Baia di Ieranto

ID	Denominazione del punto	Latitudine N	Longitudine E	Tipologia di unità navali	Zona
1	Baia di Ieranto 1	40,573872	14,339080	lunghezza max 10m	B
2	Baia di Ieranto 2	40,574737	14,338671	lunghezza max 10m	B
3	Baia di Ieranto 3	40,575574	14,339268	lunghezza max 15m	B

Tabella con la denominazione dei punti di ormeggio, le coordinate, la tipologia di unità che può essere ormeggiata ad ogni boa e la zonazione in cui ricade il campo ormeggi


- 2. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 15, comma 7, lettera c, del REO ai fini della sicurezza e incolumità pubblica è vietata la balneazione
- 3. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 15 comma 7, del REO, ai fini della sicurezza l’ormeggio sui campi boe è consentito esclusivamente in condizioni meteo marine favorevoli;
- 4. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 15, comma 7 del REO, lettera d): l’ormeggio deve essere effettuato ad un gavitello libero ed è vincolato alla disponibilità del gavitello al momento dell’arrivo, fatta eccezione per le modalità previste nella Baia di Ieranto, di cui al precedente comma 1, lettera c.
- 5. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 15, comma 7, del REO si dispone:
  - a. È consentito l’uso del motore solo ed esclusivamente durante le operazioni di ormeggio e disormeggio, fatto salvo per ragioni di sicurezza;

- b. Per motivi di sicurezza i comandanti delle unità sono tenuti ad ormeggiare esclusivamente sui gavitelli destinati alla tipologia del proprio mezzo nautico, così come identificabili su apposita app, in dettaglio:
  - b.1. i natanti, nel caso fossero occupati quelli destinati alle unità con lunghezza massima di 10 metri, potranno ormeggiare su qualsiasi gavittello libero;
  - b.2. le imbarcazioni aventi lunghezza massima di 15 metri potranno ormeggiare sui gavitelli destinati ai mezzi nautici con lunghezza fino a 15 metri e 24 metri;
  - b.3. le imbarcazioni aventi lunghezza massima di 24 metri potranno ormeggiare sui gavitelli destinati ai mezzi nautici con lunghezza fino a 24 metri;
- c. È consentito l'ormeggio diurno con relativa tariffa nella fascia oraria dalle 8:00 alle 20:00;
- d. È consentito l'ormeggio di una sola unità al singolo gavittello, nello specifico non sono permessi ormeggi di fiancata/murata ed ormeggi di poppa alle unità già in loco; in ogni caso, è tollerato l'ormeggio del tender di proprietà dell'unità ormeggiata, sollevando l'Ente da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose;
- e. Non è consentito l'ormeggio impiegando più di un gavittello;
- f. Non è consentita la sosta di unità navali non presidiate da personale abilitato alla condotta e pronto alla manovra;
- g. All'interno dei campi boe è possibile richiedere il servizio di assistenza per le manovre di ormeggio ai gavitelli, tramite VHF o tramite telefono; mentre in caso di sinistro o evento straordinario, i comandanti delle unità interessate o presenti nell'area hanno l'obbligo di contattare il personale del Consorzio di Gestione tramite VHF o tramite telefono ed eventualmente richiedere l'assistenza delle autorità marittime per gli accertamenti di rito;
- h. Nel caso di danneggiamenti provocati alle strutture dei punti di ormeggi (gavitelli e/o linee di ormeggio), anche in conseguenza delle sole manovre d'ormeggio\disormeggio, il responsabile del danneggiamento, dovrà provvedere a contattare il personale del Consorzio di Gestione tramite VHF o tramite telefono e risarcire i danni.

## Articolo 9 Disciplina delle attività di ancoraggio

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, comma 2, nel rispetto delle biocenosi di pregio, sono state individuate le aree di ancoraggio per natanti ed imbarcazioni, ciascuna delimitata dalla congiungente i punti di seguito individuati con coordinate geografiche WGS84:

### a. Marina di Puolo e Cala di Puolo




Rappresentazione delle aree di ancoraggio in località Marina di Puolo

Nome	VERTICI	LATITUDINE N	LONGITUDINE E
Puolo 1	P1	40,632000	14,347000
	P2	40,631000	14,347000
	P3	40,630000	14,346000
Puolo 2	P4	40,629000	14,346000
	P5	40,629000	14,345000
	P6	40,628000	14,345000
	P7	40,628000	14,346000
Puolo 3	P8	40,629000	14,345000
	P9	40,629000	14,343000
	P10	40,629000	14,341000
	P11	40,628000	14,342000
	P12	40,628000	14,343000
	P13	40,628000	14,343000
	P14	40,628000	14,344000

Coordinate dei vertici delle aree di ancoraggio in località Marina di Puolo

b. Riviera Marcigliano




Rappresentazione delle aree di ancoraggio in località Marcigliano

Nome	VERTICI	LATITUDINE N	LONGITUDINE E
Riviera Marcigliano 4	C1	40,623000	14,338000
	C2	40,619000	14,341000
	C3	40,617000	14,336000
	C4	40,618000	14,335000

Coordinate dei vertici dell'area di ancoraggio in località Marcigliano

c. Marciano




Rappresentazione delle aree di ancoraggio in località Marciano

Nome	VERTICI	LATITUDINE N	LONGITUDINE E
Marciano 5	L1	40,601000	14,328000
	L2	40,601000	14,325000
	L3	40,598000	14,325000
	L4	40,599000	14,327000
Marciano 6	G1	40,596000	14,325000
	G2	40,595000	14,326000
	G3	40,593000	14,325000
	G4	40,594000	14,324000

Coordinate dei vertici dell'area di ancoraggio in località Marciano

d. Mitigliano




Rappresentazione dell'area di ancoraggio in località Mitigliano

Nome	VERTICI	LATITUDINE N	LONGITUDINE E
Mitigliano 7	M1	40,586000	14,323000
	M2	40,585000	14,324000
	M3	40,584000	14,321000
	M4	40,586000	14,320000

Coordinate dei vertici dell'area di ancoraggio in località Mitigliano

e. Marina del Cantone – Recommone




Rappresentazione dell'area di ancoraggio in località Marina del Cantone e Recommone

Nome	VERTICI	LATITUDINE N	LONGITUDINE E
Marina del Cantone 8	N1	40,576000	14,350000
	N2	40,577000	14,350000
	N3	40,579000	14,354000
	N4	40,580000	14,361000
	N5	40,584000	14,366000
	N6	40,584000	14,366000
	N7	40,585000	14,368000
	N8	40,585000	14,369000
	N9	40,583000	14,371000

Coordinate dei vertici dell'area di ancoraggio in località Marina del Cantone e Recommone

f. Scaricatoio-Punta Germano



Rappresentazione dell'area di ancoraggio in località Scaricatoio-Punta Germano

Nome	VERTICI	LATITUDINE N	LONGITUDINE E
Scarcatoio-Germano 9	T1	40,607000	14,434000
	T2	40,610000	14,433000
	T3	40,610000	14,436000
	T4	40,612000	14,439000
	T5	40,614000	14,441000
	T6	40,616000	14,451000
	T7	40,617000	14,453000
	T8	40,617000	14,456000
	T9	40,617000	14,457000
	T10	40,617000	14,460000
	T11	40,616000	14,460000
	T12	40,616000	14,462000
	T13	40,616000	14,463000
	T14	40,614000	14,462000
	T15	40,614000	14,449000

Coordinate dei vertici dell'area di ancoraggio in località Scarcatoio-Punta Germano

### **Articolo 10 – Disciplina dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate –**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, comma 4, l'accesso alle grotte è consentito nel rispetto delle ordinanze emanate dagli organi competenti per la sicurezza della navigazione e per l'incolumità pubblica.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, comma 12, le informazioni relativi ai servizi prestati, devono essere forniti tramite apposita App, indicando prima della partenza: data e orario dell'inizio del servizio, identificativo dell'unità e numero di fruitori del servizio.

### **Articolo 11 – Disciplina dell'attività di Pesca professionale, piccola pesca costiera**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18, comma 6, del REO, in relazione al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività ai pescatori alle imprese e cooperative di pesca, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per l'anno 2024 è di 68(sessantotto), afferenti alle marinerie nel territorio di pertinenza e residenti nei comuni del Consorzio e nel comune di Meta.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18, del REO, ai fini del monitoraggio dell'attività di pesca professionale/piccola pesca costiera, allo scopo di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa, gli operatori incaricati dall'Ente gestore sono autorizzati al rilievo dei dati di pesca rappresentati dal quantitativo e dalla tipologia di pescato, da raccogliere anche al termine della pescata presso il molo di sbarco. Inoltre, l'Ente gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti richiedenti l'autorizzazione, da restituire al termine del periodo di validità della stessa debitamente compilati.

### **Articolo 12 – Disciplina dell'attività di pesca sportiva**

1. Ad integrazione di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 20 del REO, oltre alle specie di cui alle seguenti lettere a) b) c), già previste dal REO, non è consentita la pesca anche delle specie di cui alle lettere d) e) f):
  - a) Cernia bruna (*Epinephelus marginatus*);
  - b) Corvina (*Sciaena umbra*);
  - c) Magnosa (*Scyllarides latus*);
  - d) Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);
  - e) Nacchera (*Pinna nobilis*);
  - f) Ombrina (*Umbrina cirrosa*)



2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 20, comma 9, del REO i soggetti richiedenti il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, devono:
  - a) indicare sull'apposita App, prima della partenza, anche ai fini del controllo, i seguenti dati: data, area/e di pesca previsti e tipo/i di attrezzo/i. Al termine della giornata si devono completare i dati inseriti con i seguenti: specie pescate, chili totali;
  - b) allegare alla richiesta di autorizzazione la "Comunicazione di esercizio all'attività di pesca sportiva in mare" prevista dal MASAF (Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste).
3. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 20 del REO, comma 10, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva è di 230 (duecentotrenta).

### **Articolo 13 – Validità e modalità di richiesta delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2024.
2. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area Marina Protetta, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
3. La richiesta di autorizzazione va trasmessa all'Ente gestore secondo le seguenti modalità:
  - a) posta elettronica: - [amppuntacampanella@pec.it](mailto:amppuntacampanella@pec.it)
  - b) presso gli uffici dell'AMP in via Roma, 31- 80061 Massa Lubrense Na
  - c) [info@puntacampanella.org](mailto:info@puntacampanella.org)
4. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 26, comma 11, i pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
  - a. tramite apposita App;
  - b. Con versamento tramite conto corrente postale o conto bancario.
  - c. tramite pagamento elettronico POS, qualora attivato dall'Ente gestore.

### **Articolo 14 – Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 26, comma 2, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e diritti di segreteria sono di seguito riportati:

### TABELLA CORRISPETTIVI

		GIORNALIERO	SETTIMANALE	MENSILE	ANNUALE	
<b>Video, riprese e servizi fotografici, subacquee</b>		€ 100,00	€ 200,00	€ 400,00	N.P.	
<b>Attività di ricerca scientifica</b>		€ 20,00	€ 200,00	€ 600,00	€ 5.000,00	
<b>Immersioni subacquee individuali (zone B e C)</b>		€ 30,00	N.P.	N.P.	N.P.	
<b>Visite guidate subacquee Zona B e C</b>	Centri immersioni	max 7 centri	N.P.	N.P.	N.P.	€ 500,00
		max 20 pp (C)	€ 100,00	N.P.	N.P.	N.P.
		max 10 pp (B)	€ 100,00	N.P.	N.P.	N.P.
	Associazioni no profit	max 3 associazioni	N.P.	N.P.	N.P.	€ 300,00
		max 20 pp	€ 100,00	N.P.	N.P.	N.P.
		max 10 pp	€ 100,00	N.P.	N.P.	N.P.
<b>Visite guidate subacquee Zona A</b>	Per centri immersione e associazioni no profit autorizzati nelle zone B e C prima fase autorizzativa € 30, fasi successive € 50.					
<b>Pesca professionale e Pescaturismo</b>		N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	
<b>Pesca sportiva da terra zona C</b>	residenti	N.P.	N.P.	€ 5	€ 30	
	non residenti	N.P.	N.P.	€ 10	€ 60	
	over 65 anni	N.P.	N.P.	N.P.	€ 15	
<b>Pesca sportiva con barca zona C</b>	residenti	N.P.	N.P.	€ 10	€ 100	
	non residenti	N.P.	N.P.	€ 20	€ 200	
	over 65 anni	N.P.	N.P.	€ 10	€ 50	
	residenti dal 1/07 al 30/09	N.P.	N.P.	€ 20	N.P.	
	Non residenti 1/07 al 30/09	N.P.	€ 20	€ 40	N.P.	
<b>Navigazione zone B e C unità traffico per trasporto passeggeri</b>	<b>Unità Lft fino a 10 mt residenti</b>	N.P.	N.P.	N.P.	€ 500	
	<b>Unità Lft fino a 10 mt non residenti</b>	N.P.	N.P.	N.P.	€ 700	
	<b>Unità Lft da 10 mt a 15 mt residenti</b>	N.P.	N.P.	N.P.	€ 600	
	<b>Unità Lft da 10 mt a 15 mt non residenti</b>	N.P.	N.P.	N.P.	€ 800	
	<b>Unità Lft da 15 mt a 24 mt residenti</b>	N.P.	N.P.	N.P.	€ 800	
	<b>Unità Lft da 15 mt a 24 mt non residenti</b>	N.P.	N.P.	N.P.	€ 1000	
<b>Ditte noleggio da diporto navigazione zone B e C</b>	<b>Natanti residenti</b>	N.P.	N.P.	N.P.	€ 300	
	<b>Natanti non residenti</b>	N.P.	N.P.	N.P.	€ 500	
Per ditte proprietarie di più unità € 10 per ogni natante oltre la prima unità						
<b>Ditte noleggio da diporto navigazione zone B e C</b>	<b>imbarcazioni Lft fino a 15 mt residenti</b>	N.P.	N.P.	N.P.	€ 500	
	<b>imbarcazioni Lft fino a 15 mt non residenti</b>	N.P.	N.P.	N.P.	€ 700	
Per ditte proprietarie di più unità € 20 per ogni imbarcazione oltre la prima unità						
<b>Ditte noleggio da diporto navigazione zone B e C</b>	<b>Imbarcazioni Lft da 15 mt a 24 mt residenti</b>	N.P.	N.P.	N.P.	€ 700	
	<b>Imbarcazioni Lft da 15 mt a 24 mt non residenti</b>	N.P.	N.P.	N.P.	€ 900	
Per ditte proprietarie di più unità € 30 per ogni imbarcazione oltre la prima unità						
Per le ditte proprietarie di natanti, imbarcazioni fino a 15mt, imbarcazioni da 15 mt a 24 mt, il corrispettivo è riferito all'unità di maggiore lunghezza						
<b>Ditte locazione da diporto navigazione zone B e C</b>	<b>Unità a remi, pedali e a vela. Unità con propulsione principale elettrica escluso Ieranto – residenti</b>	N.P.	N.P.	N.P.	€ 100	
	<b>Unità a remi, pedali e a vela. Unità con propulsione principale elettrica escluso Ieranto – non residenti</b>	N.P.	N.P.	N.P.	€ 150	
Per ditte proprietarie di più unità € 5 per ogni natante oltre la prima unità						
<b>Ditte locazione da diporto navigazione zone B e C</b>	<b>Natanti residenti</b>	N.P.	N.P.	N.P.	€ 200	
	<b>Natanti non residenti</b>	N.P.	N.P.	N.P.	€ 300	
Per ditte proprietarie di più unità € 10 per ogni natante oltre la prima unità						
<b>Ditte locazione da diporto navigazione zone B e C</b>	<b>imbarcazioni Lft fino a 15 mt residenti</b>	N.P.	N.P.	N.P.	€ 400	
	<b>imbarcazioni Lft fino a 15 mt non residenti</b>	N.P.	N.P.	N.P.	€ 500	
Per ditte proprietarie di più unità € 20 per ogni imbarcazione fino a 15 mt oltre la prima unità						

		GIORNALIERO	SETTIMANALE	MENSILE	ANNUALE
Ditte locazione da diporto navigazione zone B e C	imbarcazioni Lft da 15 mt fino a 24 mt residenti	N.P.	N.P.	N.P.	€ 600
	imbarcazioni Lft da 15 mt fino a 24 mt non residenti	N.P.	N.P.	N.P.	€ 700
Per ditte proprietarie di più unità € 30 per ogni imbarcazione da 15 mt a 24 mt oltre la prima unità					
Per le ditte proprietarie di natanti, imbarcazioni fino a 15 mt, da 15 mt a 24 mt, il corrispettivo da pagare è riferito all' unità di maggiore lunghezza					
TABELLA CORRISPETTIVI ORMEGGI					
		ORARIO	MENSILE	TRIMESTRALE	
Ormeggio unità diporto di privati, diporto uso commerciale, noleggio e locazione	Residenti	Natanti feriali	€ 5	N.P.	N.P.
		Natanti festivi	€ 7	N.P.	N.P.
		Imbarcazioni fino a 15 mt feriali	€ 8	N.P.	N.P.
		Imbarcazioni fino a 15 mt festivi	€ 10	N.P.	N.P.
		Imbarcazioni da 15 mt a 24 mt feriali	€ 15	N.P.	N.P.
		Imbarcazioni da 15 mt a 24 mt festivi	€ 20	N.P.	N.P.
	Non residenti	Natanti feriali	€ 7	N.P.	N.P.
		Natanti festivi	€ 10	N.P.	N.P.
		Imbarcazioni fino a 15 mt feriali	€ 12	N.P.	N.P.
		Imbarcazioni fino a 15 mt festivi	€ 15	N.P.	N.P.
		Imbarcazioni da 15 mt a 24 mt feriali	€ 20	N.P.	N.P.
		Imbarcazioni da 15 mt a 24 mt festivi	€ 30	N.P.	N.P.
Solo ditte residenti Ormeggio Baia di Ieranto per unità da trasporto passeggeri, noleggio da diporto, appoggio immersioni subacquee e pescaturismo	Unità fino a 10 mt	€ 20	€ 200	€ 700	
	Unità fino a 15 mt	€ 30	€ 300	€ 1.100	
L'abbonamento trimestrale o mensile consente l'ormeggio alle tre boe per un solo giorno a settimana (sempre lo stesso) indicato al momento della prenotazione per un massimo di n. 2 ore consecutive al giorno					

### Nota bene

\*In relazione alle autorizzazioni alla navigazione per singola unità adibita al traffico per trasporto passeggeri, a scomputo degli importi riportati nella relativa tabella per la definizione dell'importo finale del corrispettivo dovuto è possibile sottrarre:

- € 45,00 per le unità a propulsione elettrica
- € 21,00 per le unità a propulsione ibrida
- € 5,00 per ogni unità di personale in possesso dell'attestato di partecipazione al corso sulle peculiarità naturalistiche ed ambientali della AMP Punta Campanella
- € 5,00 per ogni unità di personale in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di "Dolphin watching".

\*\*In relazione alle autorizzazioni alla navigazione per le unità da diporto in locazione e per le unità da diporto a noleggio, a scomputo degli importi riportati nella relativa tabella per la definizione dell'importo finale del corrispettivo dovuto è possibile sottrarre: € 45,00 per le unità a propulsione elettrica

- € 45,00 per le unità a propulsione elettrica
- € 21,00 per le unità a propulsione ibrida
- € 5,00 per ogni unità di personale in possesso dell'attestato di partecipazione al corso sulle peculiarità naturalistiche ed ambientali della AMP Punta Campanella
- € 5,00 per ogni unità di personale in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di "Dolphin watching".

## Articolo 15 – Sanzioni

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 30, del REO, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'art.30, comma 1, del REO, è determinata dal soggetto gestore entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n.394, riportate nella tabella che segue:

TABELLA DELLE SANZIONI

<b>TABELLE DI INFRAZIONE E NORMA VIOLATA (REO)</b>	<b>SANZIONE</b>
<b>PESCA</b>	
pesca professionale senza autorizzazione e in violazione dell' <b>Art. 18</b>	da € 300,00 a € 1.031,91
pescaturismo senza autorizzazione e in violazione dell' <b>Art. 19</b>	da € 300,00 a € 1.031,91
pesca sportiva senza autorizzazione e in violazione dell' <b>Art. 20 e ss mm e ii</b>	da € 300,00 a € 1.031,91
Omessa compilazione del libretto delle catture (App) previsto per la pesca sportiva in violazione dell' <b>Art. 20 e ss mm e ii</b>	da € 300,00 a € 1.031,91
<b>NAVIGAZIONE</b>	
Navigazione a motore delle unità adibite a trasporto passeggeri e visite guidate nelle zone B e C della AMP senza autorizzazione in violazione dell' <b>Art. 17 e ss mm e ii</b>	da € 300,00 a € 1.031,91
Navigazione a motore delle unità da diporto adibite a noleggio e locazione nelle zone B e C della AMP senza autorizzazione in violazione dell' <b>Art. 7 del Disciplinare</b>	da € 300,00 a € 1.031,91
Navigazione a motore delle unità da diporto adibite a noleggio e locazione nelle zone B e C della AMP autorizzate con A.I.S. spento o non funzionante in violazione dell' <b>Art. 7 del Disciplinare</b>	da € 300,00 a € 1.031,91
Navigazione a motore delle unità adibite a trasporto passeggeri e visite guidate a velocità superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 m dalla costa, o a velocità superiore a 10 nodi oltre i 300 m dalla costa, o in assetto non dislocante, in violazione dell' <b>Art. 17 e ss mm e ii</b>	da € 300,00 a € 1.031,91
Utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, pratica dello sci nautico e sport acquatici similari dell' <b>Art. 14 e ss mm e ii</b>	da € 300,00 a € 1.031,91
navigazione a motore in zona B dei natanti da diporto di privati e in locazione, a velocità superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 m dalla costa, o a velocità superiore a 10 nodi oltre i 300 m dalla costa, o in assetto non dislocante, in violazione dell' <b>Art. 14 e ss mm e ii</b>	da € 300,00 a € 1.031,91
navigazione a motore in zona C di natanti e imbarcazioni, nonché navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della Marpol 73/78, a velocità superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 m dalla costa, o a velocità superiore a 10 nodi oltre i 300 m dalla costa, o in assetto non dislocante, in violazione dell' <b>Art. 14 e ss mm e ii</b>	da € 300,00 a € 1.031,91
navigazione a motore in zona B di natanti, di imbarcazioni non autorizzati e navi da diporto nel tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella e Punta Penna (Baia di Ieranto) in violazione dell' <b>Art. 14 e ss mm e ii</b>	da € 300,00 a € 1.031,91
navigazione a motore in zona B delle unità adibite trasporto passeggeri e visite guidate non autorizzate nel tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella e Punta Penna (Baia di Ieranto) in violazione dell' <b>Art. 17 e ss mm e ii</b>	da € 300,00 a € 1.031,91
<b>ANCORAGGIO E ORMEGGIO</b>	
ormeggio in violazione dell' <b>Art. 15 e ss mm e ii</b>	da € 300,00 a € 1.031,91
ancoraggio dei natanti da diporto e unità adibite ad uso commerciale (trasporto passeggeri e unità da diporto in noleggio e locazione) nelle zone B e C (ove non consentito) in violazione dell' <b>Art. 16 e ss mm e ii</b>	da € 300,00 a € 1.031,91
Mancata corresponsione della prevista tariffa per l'ormeggio ai campi boa di unità adibite ad uso commerciale (trasporto passeggeri e unità da diporto in noleggio e locazione) e da diporto di privati, in violazione dell'art. 15 e 17 e <b>ss mm e ii</b>	da € 300,00 a € 1.031,91
ancoraggio delle imbarcazioni e navi da diporto nelle zone B e C (ove non consentito) in violazione dell' <b>Art. 16 e ss mm e ii</b>	da € 300,00 a € 1.031,91
<b>ATTIVITÀ SUBACQUEE</b>	
Visite guidate subacquee in violazione dell' <b>Art. 13 e ss mm e ii</b>	da € 300,00 a € 1.031,91

Immersioni subacquee in violazione dell'Art. 12 e ss mm e ii	da € 300,00 a € 1.031,91
<b><u>DISTURBO DELL'AMBIENTE MARINO</u></b>	
riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro in violazione dell'Art. 10 e ss mm e ii	da € 150,00 a € 1.031,91

## Articolo 16 – Sospensione o revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione, viene rilasciata a richiesta di parte, resta in vigore fino a nuove disposizioni emanate dall'Ente gestore, essa potrà essere limitata o modificata in ogni tempo dall'Ente gestore.
2. L'Ente gestore in qualsiasi momento potrà revocare le autorizzazioni per manifestate esigenze di tutela e salvaguardia ambientale, oppure applicare una temporanea sospensione.
  - a) prima infrazione: sospensione autorizzazione per tre giorni solari e consecutivi;
  - b) seconda infrazione: sospensione autorizzazione per quindici giorni solari e consecutivi;
  - c) terza infrazione: sospensione autorizzazione per trenta giorni solari e consecutivi;
  - d) quarta infrazione: sospensione autorizzazione per sessanta giorni solari e consecutivi, e valutazione eventuale diniego per l'anno successivo;
  - e) ogni successiva infrazione: aggiunta di ulteriori trenta giorni per ogni infrazione commessa, oltre a quanto stabilito alla quarta infrazione, e valutazione eventuale di revoca dell'autorizzazione e diniego per l'anno successivo.
3. In caso di accertamento di utilizzo improprio dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, l'autorizzazione è revocata per l'anno in corso e non sarà rilasciata autorizzazione per l'anno solare successivo.